



Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta – Andria - Trani

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88 DEL 24-03-2022

OGGETTO: **CANONE UNICO PATRIMONIALE. PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA PER I VERSAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **14:05** in Bisceglie nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:

Nominativo	Ruolo	Presenza
ANGARANO Angelantonio	Sindaco	Presente
CONSIGLIO Angelo Michele	Vice Sindaco	Presente
RIGANTE Roberta	Assessore	Presente
NAGLIERI Giovanni	Assessore	Assente
STORELLI Domenico	Assessore	Presente
BIANCO Addolorata	Assessore	Presente
PARISI Natale	Assessore	Presente
LORUSSO Maria	Assessore	Presente

Totale Presenti: **7**

Totale Assenti: **1**

Presiede la seduta il **Sindaco dott. Angelantonio Angarano**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dr.ssa Rosa Arrivabene**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

Premesso che in attuazione di quanto disposto dall'art.73 del D.L. 17.03.2020 n.18, la presente seduta della Giunta comunale si è tenuta in videoconferenza tramite la piattaforma SKYPE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 816 e ss. della Legge n. 160/2019, ha stabilito che *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

CONSTATATO CHE La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), all'art. 1, commi 706 e 707, ha disposto la proroga al 31 marzo 2022 dell'esenzione dal pagamento canone unico a favore delle aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico.

CONSTATATO, altresì, CHE la succitata disposizione derogatoria:

- conferma il complesso delle norme agevolative previste dal decreto-legge n. 147/2020 (cd decreto Ristori) per i medesimi soggetti che, pertanto, fino al 31 marzo 2022 potranno proseguire nella posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- si applica alle diverse tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991, come di seguito riportati:
 - a) di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
 - b) per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
 - c) indicati alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
 - d) di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

VERIFICATO CHE l'esenzione fino al 31 marzo 2022:

- esonera i contribuenti interessati dal pagamento del canone unico istituito dalla legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), art. 1, comma 816 dell'art. 1, che sostituisce la TOSAP, il COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione

dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade (di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- proroga le disposizioni contenute nel decreto Ristori il quale stabiliva che, fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga alla disciplina sul SUAP (di cui al D.P.R. n. 160/2010) che reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande.

CONSIDERATO il permanere dello stato di emergenza in cui versa il paese a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19, nonché del difficile contesto economico conseguente all'emergenza epidemiologica, nonché all'incremento dei prezzi e tariffe di produzione di prodotti di largo consumo;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di approvazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale:

- n. 75 del 16/03/2022 con cui sono state approvate le relative tariffe relative all'annualità 2021;
- n. 56 del 07/03/2022 con cui sono state approvate le tariffe relative all'annualità 2022 confermando quelle del 2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2021, avente ad oggetto *“Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Legge n. 160/2019. Approvazione”*, con la quale il Comune di Bisceglie ha istituito il nuovo canone patrimoniale in luogo dei prelievi della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

RITENUTO CHE, ricorrono i presupposti per prorogare al 31 Maggio 2022 il pagamento del canone unico per il solo anno corrente, per dar modo al nuovo concessionario di spedire con le tempistiche previste i preavvisi per il pagamento del canone al fine di evitare disagi ai contribuenti;

CONSTATATO CHE il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale stabilisce agli artt. 16, comma 2 - 53, comma 2 e 5 - 54, comma 2 e 67, comma 3 e 5, i termini di versamento del canone per esposizione pubblicitarie e per le occupazioni permanenti e temporanee, come di seguito in stralcio riportati:

“Articolo 16 - Pagamento del canone esposizione pubblicitaria

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.

4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 3 euro.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

..... *omissis*

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante il modello PagoPA messo a disposizione dall'ente.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

..... omissis

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.”

..... omissis

Articolo 67 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, (Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche) o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2- bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione
 omissis.....”

CONSTATATO, altresì, CHE il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale stabilisce agli artt. 16, comma 5; 53, comma 6; 67, comma 6 e 54 comma 4, stabilisce che *“Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.”*

RITENUTO opportuno, a tal proposito, proporre il differimento dei termini del pagamento del canone unico patrimoniale, nei termini seguenti:

- differimento al 31/05/2022 del termine per il versamento della rata unica prevista al 31/01/2022;
- differimento al 31/05/2022 della prima rata scadente al 31/01/2022.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 8
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento del canone unico patrimoniale

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria;

Con votifavorevoli e unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Prorogare, per l'esercizio 2022** e per le motivazioni in premessa citate, la scadenza di versamento del **“Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria”** e del **“Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”**, disciplinati dagli artt. 16, comma 2 - 53, comma 2 e 5 - 54, comma 2 e 67, comma 3 e 5, del vigente Regolamento comunale **al 31 Maggio 2022.**
2. Demandare l'Ufficio Fiscalità Locale a trasmettere la copia del presente provvedimento alla società NETWORK & FINANCE SPA (CNF SPA), attuale concessionaria della gestione del servizio.
3. Disporre l'invio della presente deliberazione alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune .
4. Con separata votazione favorevole unanime e palese Dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere, per l'imminente scadenza al 31/03/2022.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 24-03-2022

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA PER I VERSAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2022.

Parere Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000
Esito: Favorevole il F.to dott. Angelo Pedone
23-03-2022

Parere Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000
Esito: Favorevole il F.to dott. Angelo Pedone
23-03-2022

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to dott. Angelantonio ANGARANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr.ssa Rosa ARRIVABENE

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dr.ssa Rosa Arrivabene attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 24-03-2022 e vi e' rimasta/rimarra' per 15 giorni consecutivi.

La presente Deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Bisceglie, 24-03-2022

Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Rosa Arrivabene

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 565

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile e diviene esecutiva il 24-03-2022;

Bisceglie, 24-03-2022

Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Rosa Arrivabene

Copia conforme all'originale

Bisceglie, 24-03-2022

Il Segretario Generale
dr.ssa Rosa Arrivabene